

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	5
3. UBICAZIONE AREA DI INTERVENTO	7
4. BREVE SINTESI DEI LAVORI DA ESEGUIRE.....	12
4.1 Presidi ambientali per ridurre gli impatti	13
5. POSSIBILI INTERAZIONI CON I SITI DELLA RETE NATURA 2000	15
5.1 Breve descrizione dei siti	17
5.1.1 SIC “Laguna superiore di Venezia”	17
5.1.2 SIC “Fiumi Meolo e Vallio”	19
5.1.3 ZPS “Laguna di Venezia”	20
5.2 La Rete Ecologica: i Corridoi di connessione	22
6. CONCLUSIONI	26

ALLEGATI

Allegato 1 – Autorizzazione impianti mobili di recupero inerti

1. PREMESSA

L'area dell'ex Azienda Avicola Gualtiero Bisiol, sita lungo Via Triestina a Musile di Piave (VE), sarà oggetto di riconversione e riqualificazione mediante un intervento di trasformazione territoriale che ha l'obiettivo di promuovere la cultura del territorio, il turismo, la commercializzazione della produzione agricola, coniugate all'intrattenimento e all'ospitalità nell'ambito di un format innovativo denominato «Agrivillage Gustalia - Venezia Musile», in linea con le previsioni del PAT e con gli obiettivi di riqualificazione delle aree dismesse e degradate definiti dall'art. 2 del RR 21 giugno 2013 n. 1.

Sull'area, non più utilizzata, insistono degli immobili che furono destinati ad allevamento avicolo intensivo e che ormai sono dismessi da anni.

La società Antonio SV S.r.l., con sede a Marghera-Venezia, in Via della Pila 3, è in trattativa con i proprietari dell'area in argomento per l'acquisto dei terreni agricoli; ad alienazione avvenuta, la Antonio SV S.r.l. dovrà realizzare all'interno della suddetta area i lavori relativi al complesso Agrivillage Gustalia, di cui la stessa Antonio SV S.r.l. è promotrice.

In data 01/07/2017 è stato sottoscritto il contratto di appalto tra la ditta Antonio SV S.r.l. e la ditta Demiced S.r.l., con sede in Via della Fisica n. 7 - Malcontenta di Mira (VE), relativamente alle attività di demolizione degli edifici esistenti e al recupero dei rifiuti inerti prodotti mediante frantumazione con impianto mobile.

La ditta Demiced S.r.l. risulta autorizzata all'utilizzo di un impianto semovente di frantumazione modello "Hartl 503 BBV-S" (matricola: 523610096, produttore: HARTL CRUSHTEK) e di 4 impianti di vagliatura, autorizzati dalla Provincia di Venezia con Determinazione n. 3673/2012, successivamente modificata con Determinazione n. 3974/2014 del 09/01/20185. Le Determinazioni provinciali vengono riportate in Allegato 1.

La campagna di recupero inerti in oggetto prevede il trattamento di una quantità di materiale superiore alle 10 t/giorno, pertanto essa rientra tra i progetti elencati nell'Allegato IV alla Parte II del D.lgs. n. 152/06 (punto 7, lettera z.b), per i quali è prevista, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 152/06, la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (Screening di VIA).

Nell'ambito di tale procedura, la Città metropolitana di Venezia, in qualità di Autorità competente, richiede tra i vari documenti di trasmettere altresì la “Relazione di incidenza ambientale o di screening d'incidenza o asseverazione di non incidenza secondo quanto stabilito ai sensi del DPR 357/97 e della DGRV 2299/14”.

Il presente documento costituisce quindi la relazione tecnica allegata all'asseverazione di non incidenza secondo quanto stabilito ai sensi del DPR 357/97 e della DGRV 2299/14.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la redazione della presente relazione si farà riferimento alla seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale:

- Direttiva 92/43/CEE s.m.i. del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, detta Direttiva "Habitat";
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, detta Direttiva "Uccelli";
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- D.M. 3 aprile 2000 - Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
- Legge 3 ottobre 2002, n. 221 - Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. *G.U., serie generale, n. 239 del 11 ottobre 2002.*
- D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- D.lgs. 152/06 e s.m.i. - Parte II - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC).

- L.R. 26 marzo 1999, n. 10 – Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale.
- D.G.R.V. 9 dicembre 2014, n. 2299 – Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.

3. UBICAZIONE AREA DI INTERVENTO

La campagna di recupero inerti in oggetto, che prevede l'utilizzo di un impianto mobile di frantumazione e di un impianto di vagliatura regolarmente autorizzati, sarà attuata nell'area di proprietà delle società Fattorie del Sole s.a.s di Sforza Franca & C., La Fiorita di Gualtiero Bisiol & C. s.a.s e S.I.P. di Gualtiero Bisiol s.a.s, sita in via Triestina, a Musile di Piave (VE), come individuata nelle Figure 1 e 2 sotto riportate.



Figura 1: Foto aerea di inquadramento territoriale del sito (fonte: google maps)



Figura 2: Individuazione del perimetro dell'area dell'ex Azienda Avicola Bisiol

Il sito è individuato geograficamente dalla CTR del Comune di Musile di Piave e dal Catasto Terreni del Comune di Musile di Piave come di seguito specificato:

- la società Fattorie del Sole s.a.s di Sforza Franca & C. è proprietaria di un appezzamento di terreno agricolo posto in Comune di Musile di Piave (VE), identificato al Catasto Terreni al foglio 6 di detto Comune con la particella 389;
- la società la Fiorita di Gualtiero Bisiol & C. s.a.s è proprietaria di un appezzamento di terreno agricolo, con sovrastanti fabbricati rurali, posto in Comune di Musile di Piave (VE), identificato al Catasto Terreni al foglio 6 di detto Comune con le particelle 141, 171 e al foglio 11, stesso Comune con le particelle 16, 17, 18, 19, 20, 22, 30, 41, 42, 43, 44, 50, 100, 102, 103 e 104;
- che la società "S.I.P. Società ingrasso polli di Gualtiero Bisiol s.a.s." è proprietaria di beni immobili posti in Comune di Musile di Piave, identificati: nel

Catasto dei Fabbricati al foglio 6 di detto Comune con le particelle 496 subb. 2, 3, 4 e 5, al foglio 11 con le particelle 183 subb. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e nel Catasto Terreni al foglio 6 mapp. n. 496 e al foglio 11 mapp. n. 183.

La suddivisione dei mappali di proprietà viene riportata in Figura 3.




Figura 3: Individuazione delle proprietà

L'area è direttamente servita dall'asse della SS14, che definisce il limite settentrionale dell'area; più a sud corre la via Emilia, che si sviluppa come asse parallelo alla statale. Entrambi gli assi collegano il centro di Musile, e il polo di San Donà di Piave, con la rete viaria principale e le direttrici territoriali più importanti.

In prossimità dell'area in oggetto la componente insediativa è limitata, riguardando una serie di abitazioni che si sviluppano in prossimità della statale, e lungo via Trento e via Gorizia, in corrispondenza del margine est dell'area. Si tratta di una serie di edifici di dimensioni e volumetrie contenute destinati unicamente alla residenza. Il sistema urbano e produttivo-commerciale di Musile si trova più a est, sempre all'interno della fascia ricompresa tra la SS14 e via Emilia.

L'estensione dell'area oggetto della campagna mobile, individuata in Figura 2, è di circa 9,4 ha di cui circa 6 ha scoperti, al netto degli edifici.

Dal punto di vista urbanistico, va rilevato che il Comune di Musile di Piave si è dotato di un Piano di Assetto del Territorio, approvato dalla Conferenza dei Servizi decisoria con la Provincia di Venezia in data 12 Marzo 2013 e ratificato con DGP n. 22 del 20/03/2013, pubblicata sul BUR n. 31 del 5 aprile 2013, in seguito al quale il PRG vigente ha acquisito valore ed efficacia di primo Piano degli Interventi.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 02/08/2014 è stata approvata la 1° variante al Piano degli Interventi che costituisce, nelle volontà dell'Amministrazione, la 1° fase dei contenuti da inserire nel Piano degli Interventi.

La variante è stata redatta in applicazione di quanto previsto dal pre-accordo approvato con il Comune di Musile di Piave e finalizzato alla realizzazione di un intervento di trasformazione territoriale secondo il format denominato "Agrivillage" e localizzato nel contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi, normata dall'art. 19.8 delle Norme di Attuazione del PAT – Ambito dell'allevamento dismesso da riconvertire e riqualificare in via Triestina e nelle aree limitrofe.



Figura 4: Variante al Piano degli Interventi

Sull'area in oggetto è stata condotta per anni l'attività di allevamento avicolo; attualmente l'attività è cessata e i capannoni sono stati dismessi.

4. BREVE SINTESI DEI LAVORI DA ESEGUIRE

L'intervento in oggetto consiste nel recupero dei materiali inerti derivanti dalla demolizione degli edifici presenti nell'area e utilizzati in passato per l'allevamento avicolo.

L'attività di recupero svolta dall'azienda si configura come recupero di materiali di demolizione e sarà preventivamente autorizzata ai sensi dell'art. 208, punto 15 del D.lgs. n. 152/06. La ditta risulta autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 all'utilizzo in via definitiva degli impianti mobili con Determinazione della Città metropolitana di Venezia n. 3673/2012, successivamente modificata con Determinazione n. 3974/2014 del 09/01/2015.

L'intervento consisterà nell'avvio dell'attività di recupero (operazione R5) di rifiuti provenienti dalla frantumazione di materiali derivanti dalla demolizione di una serie di fabbricati industriali di diversa tipologia ad oggi in disuso e un tempo destinati ad allevamento avicolo.

L'ubicazione dell'area di cantiere in cui verrà condotta l'attività oggetto della presente relazione (di superficie pari a circa 2.500 m²) è posta nella parte centrale dell'area, su area pavimentata, come si evince dalla Figura 5.

Per quanto riguarda i quantitativi, è stato stimato un volume di demolizione di circa 15.000 m³ corrispondenti a circa 24.000 t. La ditta prevede di trattare circa 400 m³/giorno di materiale; la durata complessiva di esercizio dell'impianto è stimata in massimo 120 giorni lavorativi.

Il materiale ottenuto dalla frantumazione, macinato ad opportuna granulometria, verrà impiegato per la realizzazione dei sottofondi stradali, per piazzali di cantiere e piste di cantiere per una parte mentre la restante parte sarà venduta o portata su altro cantiere. Prima dell'effettivo utilizzo del materiale, ai fini di verificarne la conformità all'uso, saranno eseguite indagini granulometriche e analisi di pericolosità fisiche e chimiche, test di cessione, e tutte le altre eventuali prove previste dalla normativa vigente in materia.




Figura 5: Ubicazione dell'area di lavorazione per il recupero degli inerti

4.1 Presidi ambientali per ridurre gli impatti

Come meglio dettagliato nel documento “Relazione di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale”, l'attività di frantumazione verrà condotta adottando tutte le accortezze necessarie al fine di ridurre al minimo i possibili impatti sulle matrici ambientali interessate, rispettando rigorosamente le norme di cui al D.lgs. n. 152/06 in relazione alla gestione dei rifiuti.

Il cantiere sarà recintato in modo da evitare qualsiasi interferenza con l'esterno. Tutte le attività di lavorazione degli inerti saranno realizzate esclusivamente all'interno dell'area di cantiere per mezzo dell'impianto di frantumazione modello "Hartl 503 BBV-S" (matricola: 523610096, produttore: HARTL CRUSHTEK). Le attività di frantumazione e il deposito dei materiali avverranno su area pavimentata e il cumulo di materiali verrà debitamente coperto con telo in LDPE impermeabile opportunamente zavorrato. Tutti i rifiuti saranno depositati separatamente sulla base del codice CER in appositi cassoni e conferiti presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati.

Durante le operazioni di frantumazione verrà utilizzato un sistema di nebulizzazione che, evitando la produzione di polveri diffuse, non porterà nemmeno alla produzione di dilavamenti causati da ingenti quantità di acqua. Verrà inoltre adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità.

L'attività di frantumazione verrà condotta tenendo altresì conto delle prescrizioni aggiuntive che verranno rilasciate dalla Città metropolitana di Venezia nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione.

5. POSSIBILI INTERAZIONI CON I SITI DELLA RETE NATURA 2000

Le Direttive comunitarie Habitat (Direttiva 92/43/CEE) e Uccelli (Direttiva 2009/147/CE) sono finalizzate alla creazione della rete di aree protette europee denominata "Natura 2000" e a contribuire alla salvaguardia della biodiversità mediante attività di tutela delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione.

L'articolo 6 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 e s.m.i. stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza al fine di individuare e valutare gli effetti degli interventi sui siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione stabiliti per ciascun sito. I siti rispetto ai quali viene di seguito effettuata la valutazione degli effetti sono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che costituiscono la rete Natura 2000 e di seguito sono denominati siti della rete Natura 2000.

Si evidenzia anzitutto che l'area d'intervento è completamente esterna ai siti della rete Natura 2000; i più vicini alla stessa risultano essere, come si evince anche dalla sotto riportata Figura 6:

- SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia", distante circa 4.5 km;
- SIC IT3240033 "Fiumi Meolo e Vallio", distante circa 5.5 km;
- ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia", distante circa 4.5 km.




Figura 6: Individuazione delle aree della rete Natura 2000 (fonte: Atlante della Laguna) e dell'ubicazione dell'area di intervento (cerchio rosso)

Codice	Nome del Sito	Distanza dell'area (km)	Provincia
IT3250031	SIC Laguna Superiore di Venezia	4,5	VE
IT3240033	SIC Fiumi Meolo e Vallio	5,5	VE
IT3250046	ZPS Laguna di Venezia	4,5	VE

Tabella 1: Siti della rete Natura 2000 e distanza dal sito di intervento

L'area d'intervento non interferisce direttamente con nessun SIC o ZPS; essa è posta a distanze ragguardevoli dai principali elementi della rete Natura 2000. A titolo informativo si riporta di seguito una breve descrizione riportante le caratteristiche dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale più prossimi all'ambito d'intervento.

5.1 Breve descrizione dei siti

5.1.1 SIC "Laguna superiore di Venezia"

Il sito SIC IT3250031 ha un'estensione complessiva di 20.187 ettari ed è caratterizzato dalla presenza di un complesso sistema di barene, canali, paludi e foci fluviali, con ampie porzioni utilizzate prevalentemente per l'allevamento del pesce.

Nel Formulario Standard, il sito SIC IT3250031 viene così descritto:

"Bacino settentrionale del sistema lagunare veneziano, caratterizzato dalla presenza di un complesso sistema di barene, canali, paludi e foci fluviali con ampie porzioni utilizzate prevalentemente per l'allevamento del pesce. Il paesaggio naturale è caratterizzato da spazi di acqua libera con vegetazione macrofita sommersa e da ampi isolotti piatti (barene) che ospitano tipi e sintipi alofili, alcuni dei quali endemici del settore nordadriatico.

Importante area per lo svernamento e la migrazione di uccelli acquatici, in particolare limicoli. Area di nidificazione per alcuni caradiformi tra cui Cavaliere d'Italia e Pettegola. Presenza di tipi e sintipi endemici e di entità floristiche di notevole interesse a livello nazionale e/o regionale".

I principali tipi di habitat menzionati nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e presenti nel sito sono (con asterisco vengono indicati gli habitat prioritari):

- 1150* Lagune costiere;
- 1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi);
- 1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea;
- 1510 Steppe salate mediterranee (Limonietalia);

- 1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose;
- 1320 Prati di Spartina (*Spartinion maritimae*);
- 1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*).

Il sito è un'importante area per lo svernamento e la migrazione di alcuni uccelli acquatici, in particolare di quelli limicoli. È un'area preferenziale quale sito di nidificazione per alcuni cardiformi tra cui *Himantopus himantopus* (cavaliere d'Italia – nidificante e migratrice regolare) e *Tringa totanus* (pettegola – sedentaria, nidificante, migratrice regolare, svernante). Altra specie ornitica di elevato interesse è *Circus aeruginosus* (falco di palude – migratrice, sedentaria, svernante).

Tra le specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE si trovano, tra i rettili, *Emys orbicularis* (testuggine palustre), tra gli anfibi *Rana latastei* (rana di Lataste).

I pesci citati nel formulario Natura 2000 come presenti nel sito ed elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE sono: *Pomatoschistus canestrinii* (ghiozzetto cenerino), *Podogobius panizzae* (ghiozzetto lagunare), *Aphanius fasciatus* (nono).

Anche per questo sito la vulnerabilità è dovuta principalmente all'eccessiva presenza di natanti, responsabili di evidenti fenomeni di erosione delle barene, alla notevole perdita di sedimenti non compensata da un eguale tasso di import marino ed all'inquinamento delle acque dovuto sostanzialmente alla presenza del vicino Petrolchimico di Marghera, all'attività agricola e all'acquicoltura in genere.

5.1.2 SIC “Fiumi Meolo e Vallio”

Il sito ZPS IT 3240033 presenta un'estensione di 85 ettari ed una lunghezza di 93 km. Il sito è caratterizzato da due corsi d'acqua, quello del Meolo e il Vallio, i quali per la maggior parte del loro corso, corrispondente a circa 20 km, scorrono in Provincia di Treviso. Il primo attraversa il territorio comunale di Breda di Piave, S. Biagio di Callalta, Monastier di Treviso, per poi terminare in Comune di Meolo, in provincia di Venezia, mentre il Vallio dopo aver attraversato San Biagio, prosegue il suo corso delimitando il confine comunale di Roncade a nordest, e quello del Comune di Meolo a sud. Il fiume Vallio delimita il confine della parte nord del territorio comunale per poi attraversare il territorio di Roncade all'altezza dell'abitato di Vallio per poi delimitare a sud il confine comunale di Roncade e di Meolo.

Il Meolo e il Vallio presentano caratteristiche di ambienti tipici delle risorgive. I due corsi d'acqua che appartengono al SIC nascono dall'ecosistema acquatico denominato “delle risorgive”.

Nel Formulario Standard, infatti, il sito SIC IT3240033 viene così definito:

“Corso d'acqua di risorgiva con tratti a vegetazione ripariale arbustiva. Buona qualità delle acque derivanti da risorgiva”.

L'importanza del sito è legata alla buona qualità delle acque derivanti da risorgiva. La maggior parte della superficie del sito (90%) è caratterizzata da corsi d'acqua, nei quali trova dimora per la riproduzione il *Lethenteron Zanendrei*, comunemente conosciuto come Lampreda Padana, specie faunistica elencata in Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.

Il sito, caratterizzato da acque limpide contraddistinte da un elevato tasso di ossigeno disciolto, favorisce lo sviluppo della vegetazione sommersa del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho Bathachion*, carici spondicole (*Carex* sp.pl.), canneti ripariali, ontano (*Alnus*

glutinosa) e salici (Salix alba, Salix cinerea, Salix Trianda) e pioppo (*populus nigra* e *populus alba*).

5.1.3 ZPS “Laguna di Venezia”

Il sito ZPS IT 3250046 presenta un'estensione di 55.209 ettari e comprende tutta la Laguna di Venezia, complesso sistema di specchi d'acqua, foci fluviali, barene, canali, paludi, con ampie porzioni usate prevalentemente per l'allevamento del pesce e di molluschi.

Nel Formulario Standar il sito ZPS IT3250046 viene così definito:

“La Laguna di Venezia è caratterizzata dalla presenza di un complesso sistema di specchi d'acqua, foci fluviali, barene, canali, paludi, con ampie porzioni usate prevalentemente per l'allevamento di pesce e di molluschi. Il paesaggio naturale è caratterizzato da spazi di acqua libera con vegetazione macrofitica sommersa e da ampi isolotti piatti (barene)

che ospitano tipi e sintipi alofili, alcuni dei quali endemici del settore nord-adriatico. Sono presenti zone parzialmente modificate ad uso industriale (casse di colmata), la cui bonifica risale agli anni sessanta, ricolonizzate da vegetazione spontanea con formazioni umide sia alofile che salmastre e aspetti boscati con pioppi e salici.

Zona di eccezionale importanza per lo svernamento e la migrazione dell'avifauna legata alle zone umide, in particolare ardeidi, anatidi, limicoli. Importante sito di nidificazione per numerose specie di uccelli tra i quali si segnalano sternidi e caradriformi. Presenza di tipi e sintipi endemici, nonché di specie animali e vegetali rare e minacciate sia a livello regionale che nazionale”.

Il paesaggio naturale è caratterizzato da spazi di acqua libera con vegetazione macrofitica sommersa e barene che ospitano tipi e sintipi alofili, alcuni dei quali endemici del settore

nord-adriatico. In parte sono presenti anche aree bonificate negli anni sessanta per uso industriale (casce di colmata); tali zone sono state da allora ricolonizzate da vegetazione spontanea con formazioni umide sia alofile che salmastre e formazioni boschive costituite in prevalenza da pioppi e salici.

Qualità e importanza del sito sono legate alla presenza di tipi e sintipi endemici, di specie animali e vegetali rare e minacciate sia a livello regionale che nazionale. Il sito è una zona di eccezionale importanza per svernamento e migrazione dell'avifauna legata alle zone umide, in particolare aldeidi, anatidi e limicoli, ed è un'importante area di nidificazione per numerose specie di uccelli, tra i quali sternidi e caradriformi.

Ben 66 sono le specie ornitiche presenti nel sito e citate all'interno dell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE. In particolare il sito risulta avere un valore eccellente per la conservazione di strolaga mezzana dell'Artico (*Gavia arctica*), strolaga minore (*Gavia stellata*), svasso cornuto (*Podiceps auritus*) e cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*).

Tra le specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE sono segnalate nel formulario tra i mammiferi il ferro di cavallo maggiore (*Rhinolophus ferrumequinum*), tra i rettili *Emys orbicularis* (testuggine palustre) e tra gli anfibi *Rana latastei* (rana di Lataste) e *Triturus carnifex* (tritone crestato). Le specie di pesci elencati nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE e presenti nel sito sono *Alosa fallax* (alosa), *Aphanius fasciatus* (nono), *Padogobius panizzae* (ghiozzetto lagunare), *Pomatoschistus canestrinii* (ghiozzetto cenerino), *Acipenser naccarii* (storione cobice), *Rutilus pigus* (pigo), *Chondrostoma soetta* (savetta).

Altre specie di fauna importanti segnalate nel formulario sono tra gli invertebrati *Cylindera trisignata* (cicindelino) e tra i mammiferi *Mustela putorius* (puzzola), *Neomys anomalus* (toporagno acquatico di Miller), *Pipistrellus nathusii* (Pipistrello di Nathusius).

Per quanto riguarda la vegetazione, delle specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE è presente in questo sito *Salicornia veneta*.

Altre specie di flora importanti presenti nel sito sono quelle appartenenti alla vegetazione alofila tipica delle barene (*Artemisia coerulescens*, *Limonium bellidifolium*, *Spartina maritima*).

Sulla base di quanto espresso, considerati tipologia dell'intervento, ovvero il carattere temporaneo della campagna di recupero, distanza dal potenziale target e assenza di vettori che possano mettere in relazione i siti SIC e ZPS con gli impianti mobili, è possibile escludere l'esistenza di una qualsiasi interazione o interferenza tra la campagna di recupero e i succitati siti della rete Natura 2000.

5.2 La Rete Ecologica: i Corridoi di connessione

Da un punto di vista strettamente biologico ed ecologico, la "Rete Ecologica" è una proposta di gestione integrata del territorio che, tutelando le interconnessioni tra gli habitat, rendono possibili flussi di patrimoni genetici degli essere viventi da un'area all'altra, ai fini della conservazione della diversità biologica.

La rete individua tra gli altri i "Corridoi di connessione – green ways", strutture lineari e continue del paesaggio di varie forme e dimensioni, preposte al mantenimento e al recupero delle connessioni delle aree ad alta naturalità, che favoriscono la mobilità delle specie, l'interscambio genetico e il mantenimento di relazioni dinamiche.

Analizzando il contesto in argomento, emerge nel PTCP della Provincia di Venezia la previsione di implementazione del sistema di connessione che a partire dal Piave, attraversando il tessuto agricolo, si sviluppi verso Sud in direzione della Laguna di

Venezia. Tale elemento di connessione lambisce l'area in oggetto, interessando gli spazi più occidentali.



Figura 7: Estratto PTCP Provincia di Venezia - Tav. 3.2 Sistema Ambientale - l'area di intervento è classificata come "Sito da recuperare" e lambita dal "Corridoio Ecologico Provinciale"

La rete ecologica di livello provinciale definisce i *Corridoi ecologici di livello provinciale* come corridoi terrestri, in grado di costituire ulteriore elemento di connettività tra i vari gangli della rete; i corridoi ecologici provinciali vengono rappresentati come indicazioni di collegamento e devono trovare precisa individuazione fisica nella fase di verifica e dettaglio a cura dei PAT.

Il PAT del Comune di Musile di Piave ha infatti identificato il corridoio ecologico che lambisce la parte più occidentale dell'area in argomento come corridoio ecologico secondario, come si evince dalla figura sotto riportata.

Il PAT li definisce come "*elementi che connettono tra loro i vari elementi della rete ecologica. Essi, però, rappresentano degli elementi non continui e di limitata estensione*".




Figura 8: Estratto PAT Comune di Musile di Piave – Tav. 4 Carta delle Trasformabilità

Le Norme Tecniche del PAT del Comune di Musile di Piave definiscono le seguenti prescrizioni/vincoli per tali aree sono:

- *“la qualità delle acque deve essere opportunamente tutelata quale elemento fondamentale di funzionalità del corridoio ecologico;*
- *gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali filari e siepi ubicati lungo le rive dei corsi d’acqua ed a delimitazione di infrastrutture lineari vanno conservate;*
- *i nuclei boscati e le siepi vanno conservate, quali elementi importanti per la qualità e la produttività degli agroecosistemi”.*

Sulla base di quanto disciplinato dalla pianificazione e dalle norme tecniche adottate a livello provinciale e comunale, in considerazione della tipologia di attività che verrà condotta, si può concludere che l'intervento non comporterà ripercussioni sullo stato di conservazione del corridoio ecologico secondario, poiché permetterà di garantire la tutela delle acque e degli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica.

6. CONCLUSIONI

Sulla base di quanto descritto in merito alle modalità di esecuzione della campagna mobile di frantumazione in oggetto, si rileva quanto segue:

- il sito di intervento è esterno ai siti della rete Natura 2000;
- il sito si trova ad una distanza minima di 4.5 km dal più vicino sito della rete Natura 2000 e vi è assenza di vettori che possano mettere in relazione il sito SIC-ZPS con l'impianto mobile;
- la tipologia dell'impianto e le azioni che verranno intraprese per una corretta gestione dello stesso, permetteranno la riduzione al minimo dei possibili impatti ambientali (polveri, rumore, etc.);
- la campagna di recupero che verrà condotta nel sito è inserita in un contesto agricolo con presenza di alcune abitazioni; tale area è definita “contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi” e di fatto la pianificazione urbanistica vigente ne prevede la riconversione e riqualificazione.

Sulla base di quanto riassunto, si può concludere che la campagna di recupero non comporterà ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nelle aree della rete Natura 2000 poiché è possibile escludere l'esistenza di una qualsiasi interazione o interferenza tra la campagna di recupero e i siti della rete Natura 2000.

Pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, considerando che non saranno prodotti effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, si ritiene che l'intervento rientri tra le categorie di cui all'Allegato A, paragrafo 2.2 (Piani, Progetti e Interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza) della D.G.R.V. n. 2299/2014 recante “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”.

DEMICED S.R.L.

Cantiere dell'area dell'ex Azienda Avicola Gualtiero Bisiol

Comune di Musile di Piave (VE)



**CAMPAGNA DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI CON IMPIANTO MOBILE
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Relazione tecnica

Allegato 1 - Autorizzazione impianti mobili di recupero inerti

Redatto da:

Ing. Enrico Fabris

Via Andrea Costa n. 55

30172 Mestre (VE)

Luglio 2017



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 3673 / 2012

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA DEMICED S.R.L. PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI MOBILI DI TRATTAMENTO RIFIUTI.

Il dirigente

Visto che:

in data 10.09.2007 la ditta DEMICED S.r.l. ha trasmesso istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'utilizzo di n. 1 impianto mobile di frantumazione già autorizzato con DGRV n. 3241 del 15.11.2002 (successivamente integrata dalla DGRV n. 2854 del 12.09.2006), alla Regione del Veneto. Contestualmente la Ditta ha trasmesso istanza per l'integrazione dell'autorizzazione con 4 nuove apparecchiature di vagliatura.

La Regione del Veneto ha rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione DGRV n. 3241 del 15.11.2002, con DGRV n. 3962 del 11.12.2007, senza tuttavia ricomprendere nell'atto l'autorizzazione ai nuovi 4 impianti di vagliatura.

Con nota pervenuta il 18.06.2008 ed assunta gli atti con prot. n. 43461 del 19.06.2008, la Regione del Veneto ha trasmesso l'istanza relativa ai 4 nuovi impianti di vagliatura alla scrivente Amministrazione.

Con decreto prot. n. 48575 del 09/08/2010, la Provincia di Venezia ha autorizzato la modifica sostanziale dell'autorizzazione regionale n. 3962 del 11.12.2007, integrandola con le 4 nuove apparecchiature di vagliatura.

Gli impianti autorizzati in via definitiva alla ditta DEMICED srl con il Decreto provinciale prot. n. 48575 del 09/08/2010, in scadenza in data 10/12/2012, sono pertanto i seguenti:

Modello: HARTL 503 BBV-S

Casa costruttrice: HARTL CRUSHTEK

N° Matricola: 523610096

Potenzialità impianto: circa 400 mc/giorno (di materiale avente pezzatura variabile tra 0 e 100 mm).

L'impianto consiste in un frantoio a mascelle. Il processo di trattamento, finalizzato al recupero dei rifiuti ai fini dell'ottenimento di materiali destinati all'edilizia e per la realizzazione di sottofondi stradali, risulta così schematizzabile:

- Caricamento del materiale da sottoporre alle operazioni di trattamento nella tramoggia di carico del molino trituratore, previa selezione mediante eliminazione di materiali quali plastica, cavi elettrici, legno, metalli.
- Frantumazione nella sezione frantoio a mascelle.
- Avvio al riutilizzo del materiale ottenuto.
- Avvio a smaltimento dei materiali che non risultano recuperabili, e dei rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione del materiale da sottoporre a trattamento.

L'impianto suddetto non ha subito alcuna modifica rispetto a quanto già autorizzato con DGRV n. 3962 del 11.12.2007 e DGRV n. 376 del 26.02.2008.

Gli impianti mobili di vagliatura di nuova introduzione per i quali la Ditta richiede l'autorizzazione all'utilizzo risultano così identificabili:

Impianto n. 1

Modello: EXTEC TURBOTRAC

Casa costruttrice: Extec Screens and Crushers Limited

N° di matricola: 5782

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

L'impianto, alimentato mediante nastro trasportatore o escavatore, consiste in un gruppo di vagliatura cingolato autonomo, costituito dalle seguenti parti:

- Griglia semovente a stecche orizzontali posta sulla bocca di alimentazione per la separazione del materiale di grossa pezzatura fino a 150-200 mm;
- Nastro trasportatore per il trasporto del materiale sgrossato sotto alla calamita;
- Calamita di deferrizzazione;
- Griglia vibrante a 2 reti semi orizzontali (una a maglia grande, la seconda più fine) con ribaltamento telecomandato. La superficie dei piani vaglianti misura 2100 X 3941 mm
- Nastro laterale sinistro per lo scarico del materiale di media pezzatura (40-70 mm);
- Nastro laterale destro per lo scarico del materiale di granulometria medio fine (2-30 mm);
- Nastro principale centrale per il trasporto del materiale fine (0-2 mm);
- Cingoli;
- Motore diesel da 200 Kw.

Impianto n. 2

Modello: EXTEC ROBOTRAC 7000

Casa costruttrice: Extec Screens and Crushers Limited

N° di matricola: 5748

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

L'impianto lavora solitamente accoppiato con altri vagli e consiste in un vaglio sgrossatore cingolato autonomo che si usa per primo per materiali con alta presenza di inerti e granulometrie fino a 250 mm. E' costituito dalle seguenti parti:

- Griglia vibrante composta da N. 2 piani di vagliatura (uno a stecche orizzontali, il secondo a rete a maglia quadrata) ad inclinazione variabile con ribaltamento della griglia telecomandato. La superficie dei piani vaglianti misura 2700 X 3941 mm;
- Nastro principale di scarico del materiale vagliato, dotato di calamita di deferrizzazione;
- Cingoli;
- Motore diesel da 111 CV.

Impianto n. 3

Modello: FINLAY 760 TROMMEL

Casa costruttrice: Finlay Hydrascreens (Omagh) Limited

N° di matricola: FWT 560130

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

L'impianto consiste in un gruppo di vagliatura e selezione cingolato autonomo, costituito dalle seguenti parti:

- Alimentatore a nastro di larghezza pari a 1050 mm;
- Griglia vibrante con piano superiore di selezione a barrotti e piano inferiore con reti a maglia quadra, inclinazione di lavoro regolabile idraulicamente;
- Unità vagliante a tamburo rotante di superficie vagliante pari a 20.6 mq. Velocità di rotazione regolabile.
- Nastro sotto tamburo per il trasferimento dei fini vagliati al nastro laterale di larghezza pari a 1200 mm;
- Nastro laterale di scarico dei materiali fini (sottovaglio) di larghezza pari a 600 mm;
- Nastro frontale di scarico del materiale grossolano (sopravaglio) di larghezza pari a 1000 mm;
- Motore diesel da 47 kW.

Negli Impianti n. 1, 2 e 3 il materiale viene caricato, vagliato e quindi scaricato mediante i nastri trasportatori in cumuli posti in prossimità del vaglio.

Impianto n. 4

Modello: DOPPSTADT SM-518 PROFIR

Casa costruttrice: Werner Doppstadt

N° telaio: 1012

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

L'impianto viene utilizzato per la lavorazione delle frazioni più fini e la separazione dalla massa del triturato di materiali indesiderati quali legno, plastica e metallo. Consiste in un gruppo di vagliatura monotamburo gommato, costituito dalle seguenti parti:

- Vaglio a tamburo rotante autopulente dotato di 4 lame interne per agitare il materiale in fase di vagliatura. Diametro tamburo: 1800 mm. Lunghezza tamburo: 4700 mm. N. di giri: 0.22 rpm;
- Tramoggia di alimentazione inclinabile con griglia vibrante;
- Nastro posteriore di scarico del sopravaglio con tappeto spinato di larghezza pari a 800 mm;
- Nastro laterale sinistro di scarico dei materiali fini con tappeto spinato di larghezza pari a 800 mm;
- Motore diesel da 45 KW;
- Radiocomando.

La Ditta Demiced srl ha presentato in data 28/03/2012, acquisita agli atti con prot. n. 28759 del 30/03/2012 l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Venezia con prot. n. 48575 del 09/08/2010.

L'art. 16 della L.R. n. 20/2007 dispone, tra le competenze delle Province, il rilascio dell'autorizzazione per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.

Il comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 499 del 04.03.2008, pubblicata sul BUR della Regione Veneto n. 26 del 25.03.2008, reca in Allegato A i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e per l'individuazione dei relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente".

La Giunta Regionale del Veneto ha definito delle "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione" mediante la deliberazione n. 1773 del 28.08.2012, pubblicata nel Bollettino della Regione del Veneto n. 75 del 11/09/2012.

Il D.M. 05.02.1998 contiene norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15.07.2005 n. UL/2005/5205 stabilisce le caratteristiche merceologiche delle materie prime seconde derivanti dalle attività di recupero dei rifiuti.

Sono state redatte da ARPAV e trasmesse a questa amministrazione con nota prot. n. 20572 del 25.03.2008 le proposte di "Linee Guida per la classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e per la corretta attribuzione delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli Allegati B e C della Parte IV del D.Lgs n. 152/06"

Il D.Lgs. n. 152/2006 reca "Norme in Materia Ambientale".

Sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. n. 127/1997.

Con deliberazione n. 230 del 29.12.2010, la giunta provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

E' stata predisposta apposita istruttoria dagli uffici.

Si ritiene, per chiarezza, di revocare e sostituire i precedenti provvedimenti regionali DGRV n. 3241 del 15.11.2002 e DGRV n. 2854 del 12.09.2006 di autorizzazione dell'impianto di frantumazione e di riunire in unico provvedimento le autorizzazioni dell'impianto di frantumazione e dei 4 impianti di vagliatura.

Non sussistono impedimenti alla modifica sostanziale dell'autorizzazione in oggetto,

DETERMINA

Art. 1) La ditta DEMICED S.r.l. (Partita IVA: 02355230273) con sede legale a Malcontenta di Mira (VE) in Via Foscara 22/g, è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, all'utilizzo in via definitiva degli impianti mobili descritti in premessa e così denominati:

Impianto di frantumazione:

Modello: HARTL 503 BBV-S

Casa costruttrice: HARTL CRUSHTEK

N° Matricola: 523610096

Potenzialità impianto: circa 400 mc/giorno

Impianti di vagliatura:

Impianto n. 1

Modello: EXTEC TURBOTRAC

Casa costruttrice: Extec Screens and Crushers Limited

N° di matricola: 5782

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

Impianto n. 2

Modello: EXTEC ROBOTRAC 7000

Casa costruttrice: Extec Screens and Crushers Limited

N° di matricola: 5748

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

Impianto n. 3

Modello: FINLAY 760 TROMMEL

Casa costruttrice: Finlay Hydrascreens (Omagh) Limited

N° di matricola: FWT 560130

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

Impianto n. 4

Modello: DOPPSTADT SM-518 PROFIR

Casa costruttrice: Werner Doppstadt

N° telaio: 1012

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

- Art. 2) Sono autorizzate le operazioni di smaltimento e recupero di cui agli Allegati B e C della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, citate di seguito, per le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto individuate dai codici CER di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante:
- **R5:** Riciclo/recupero di materiale inerte mediante frantumazione e/o vagliatura
 - **R12:** Frantumazione e/o vagliatura per sottoporre i rifiuti ad una delle operazioni indicate da R1 a R11
 - **D14:** Frantumazione e/o vagliatura preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.
- Art. 3) La presente autorizzazione **scade il 09.12.2017**. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno sei mesi prima della scadenza e dovrà essere corredata da una dichiarazione in cui si attesta che nulla è variato rispetto a quanto autorizzato, da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti. Qualora vi siano delle varianti il rinnovo dovrà essere inteso come richiesta di autorizzazione di un nuovo impianto.
- Art. 4) Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, dovrà essere apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla riportante il modello e numero di matricola e la dizione: "*Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208 punto 15 - Autorizzazione Provincia di Venezia*" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione.
- Art. 5) Le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n. 262, "*Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto*", pubblicato sul Supplemento ordinario alla "*Gazzetta Ufficiale*" n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale.
- Art. 6) Relativamente al funzionamento degli impianti e di tutte le componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 ("*direttiva macchine*"), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione.

Prescrizioni relative alle campagne di attività

- Art. 7) L'effettuazione delle campagne di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale, regionale o provinciale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività, dovrà essere presentata all'Autorità competente per territorio, la relazione di compatibilità ambientale prevista dalla normativa vigente nel territorio di riferimento.
- Art. 8) Per ogni campagna di attività dovrà essere allegata alla comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006, la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, le eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra l'impianto e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente.
- Art. 9) I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere trattati in impianto esclusivamente se preventivamente sottoposti a verifica analitica volta ad accertarne la non pericolosità.
- Art. 10) E' ammesso il conferimento senza caratterizzazione di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28/08/2012.
- Art. 11) Nel caso in cui nei materiali da trattare provenienti da demolizioni, siano stati presenti anche rifiuti pericolosi e/o materiali contenenti amianto la Ditta dovrà dimostrare che sono state eseguite le necessarie operazioni di bonifica, allegando l'opportuna documentazione alla comunicazione della singola campagna di attività.
- Art. 12) Per le campagne di attività nelle quali verranno recuperati rifiuti aventi codici CER diversi da quelli previsti dal Punto 7.1 del D.M. 05.02.1998, la Ditta dovrà dimostrare, anche con riferimento a quanto stabilito al punto 10), mediante idonea documentazione tecnica allegata alla comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006, che le materie prime prodotte dal processo di recupero posseggano requisiti analoghi a quelli previsti dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. 5205 (Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2005 n. 171).
- Art. 13) Per ciascuna campagna di attività dovrà essere allegata alla comunicazione una relazione tecnica in cui si riporti la destinazione e le modalità di effettivo utilizzo delle materie prime ottenute dall'attività di recupero.
- Art. 14) Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.
- Art. 15) Gli impianti autorizzati potranno essere utilizzati contemporaneamente, ovvero separatamente, anche in differenti campagne di attività in aree diverse.
- Art. 16) Per ciascuna campagna di attività, oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente, dovranno essere presentate le seguenti informazioni tecniche:

- impianto mobile utilizzato. Nel caso di utilizzo simultaneo di più impianti, dovranno essere preventivamente individuati e comunicati: numero, tipologia, configurazione degli impianti, sequenza dei trattamenti da effettuare;
 - modalità di gestione delle acque di dilavamento dei rifiuti;
 - destinazione e modalità di effettivo utilizzo delle materie prime ottenute dall'attività di recupero.
- Art. 17) Per lo svolgimento di ciascuna campagna di attività per il trattamento di rifiuti pericolosi, la comunicazione dovrà riportare le seguenti informazioni tecniche aggiuntive:
- caratteristiche della struttura confinata;
 - eventuali sistemi di copertura dei cumuli di rifiuti per la protezione dall'azione del vento e delle acque meteoriche;
 - caratteristiche dei contenitori eventualmente utilizzati per gli stoccaggi dei rifiuti;
 - caratteristiche delle "baie" adibite allo stoccaggio delle frazioni in uscita;
 - localizzazione e caratteristiche degli eventuali sistemi di bonifica dei contenitori dei rifiuti;
 - eventuali sistemi di captazione ed abbattimento delle emissioni gassose.
- Art. 18) Nel caso di svolgimento di campagna di attività per il trattamento di rifiuti pericolosi potrà essere trattato un solo tipo di rifiuto per volta.
- Art. 19) I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dalle materie prime e dalle MPS eventualmente presenti nell'area sito della campagna.
- Art. 20) I rifiuti prodotti durante l'attività di recupero o smaltimento dovranno essere classificati con i codici CER 19.12.XX.
- Art. 21) Tutti i rifiuti esitati dall'attività di recupero dovranno essere stoccati all'interno di cassoni scarrabili, suddivisi in base alla loro tipologia, e posizionati in un'area appositamente adibita del cantiere individuata nella planimetria allegata alla comunicazione della campagna. Per i rifiuti prodotti dalla manutenzione dell'impianto (olio, filtri dell'olio, eventuali pezzi di ricambio) dovranno essere predisposti appositi contenitori a tenuta adibiti al deposito temporaneo e posizionati nell'area di cantiere appositamente individuata, in attesa del loro avvio a recupero e/o smaltimento.
- Art. 22) Nel caso in cui nei materiali provenienti dalle demolizioni, siano stati presenti anche rifiuti pericolosi e/o materiali contenenti amianto la Ditta dovrà dimostrare che sono state eseguite le necessarie operazioni di bonifica, allegando l'opportuna documentazione alla comunicazione della singola campagna di attività.
- Art. 23) Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti (R5) dovranno garantire l'ottenimento di prodotti conformi alla Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 15 luglio 2005, n. 5205 (Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2005 n. 171). Per ciascuna campagna di attività la Ditta, dovrà dichiarare a quali Allegati della Circolare del MATT n. UL/2005/5205 intende conformarsi per la produzione di MPS. Il materiale recuperato dovrà inoltre rispettare i limiti del test di cessione previsto dall'Allegato 3 al D.M. 05.02.1998.
- Art. 24) Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.
- Art. 25) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di non operatività dell'impianto.

Prescrizioni generali

- Art. 26) Nell'ambito della Regione Veneto, così come stabilito dalla DGRV 499/2008, gli impianti mobili di cui al presente provvedimento non potranno essere utilizzati presso altri impianti di recupero di rifiuti che effettuano dette operazioni ai sensi del D.M. 05.02.1998 e s.m.i. o presso impianti di smaltimento/recupero autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006. Per le campagne di attività svolte in Regioni diverse dalla Regione Veneto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni locali.
- Art. 27) Per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, lo stesso potrà essere utilizzato solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Dovrà essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Dovranno essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997, ovvero dal DPCM 01.03.1991 in assenza di classificazione acustica del territorio comunale.
- Art. 28) Devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in relazione alla gestione dei rifiuti (registri, formulari di trasporto, MUD, comunicazioni, eventuali autorizzazioni agli stoccaggi, ecc.).
- Art. 29) Ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006 è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
- Art. 30) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni di manutenzione per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata.

- Art. 31) Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse che si possono creare presso l'impianto, la ditta dovrà garantire che:
- a. sia effettuata la regolare manutenzione del sistema di abbattimento polveri dell'impianto di frantumazione;
 - b. nelle fasi lavorative riguardanti la movimentazione dei rifiuti che possono produrre polveri siano adottati tutti gli accorgimenti previsti quali sistema di abbattimento delle polveri, ivi compreso un sistema di bagnatura dei cumuli ad alta efficienza;
 - c. i piazzali dovranno essere mantenuti puliti al fine di evitare dispersione eoliche nell'ambiente circostante;
 - d. tutte le operazioni di manutenzione dei sistemi di contenimento delle emissioni diffuse di cui al punto 1 del presente articolo dovranno essere riportate nel quaderno di manutenzione;
 - e. per ciascuna campagna di attività dovrà essere allegata alla comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006, una descrizione tecnica del sistema di captazione delle polveri che si intende utilizzare.
- Art. 32) E' fatto carico alla Ditta di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di trasporto, di smaltimento e/o di recupero, siano idonei alla loro ricezione.
- Art. 33) Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non dovranno costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non dovranno creare rischi per le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- Art. 34) Dovranno essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. n. 152/2006.
- Art. 35) Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.
- Art. 36) Per l'esecuzione delle singole campagne e per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia nella regione sito della campagna.
- Art. 37) Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
- Art. 38) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica.
- Art. 39) La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo.
- Art. 40) Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta DEMICED S.r.l., alla Regione del Veneto, all'A.R.P.A.V.- Osservatorio Regionale sui Rifiuti e all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia.

IL DIRIGENTE
f.to MASSIMO GATTOLIN



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 3974 / 2014

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA DEMICED S.R.L. PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI MOBILI DI TRATTAMENTO RIFIUTI

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale";
- ii. il comma 12 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina le modalità di rinnovo dell'autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- iii. il comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- iv. l'art. 16 della L.R. n. 20/2007 dispone, tra le competenze delle Province, il rilascio dell'autorizzazione per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- v. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- vi. il D.M. 05.02.1998 e s.m.i. contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15.07.2005 n. UL/2005/5205 che stabilisce le caratteristiche merceologiche delle materie prime seconde derivanti dalle attività di recupero dei rifiuti;
- vii. la DGRV n. 499 del 04.03.2008, pubblicata sul BUR della Regione Veneto n. 26 del 25.03.2008, recante in Allegato A i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e per l'individuazione dei relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente";
- viii. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, che hanno definito le "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione" e le "Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti".
- ix. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, con cui sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo Statuto provinciale e, in particolare, l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesse:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;

iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:

- a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
- c. il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;

vista l'autorizzazione alla ditta Demiced Srl per l'esercizio di impianti mobili di trattamento rifiuti prot. 108841 del 06/12/2012;

Premesso che con nota prot. n. 67883 del 13.08.2014 la ditta Demiced Srl ha comunicato la variazione della propria sede legale ed ha richiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione;

Visto che la scrivente Amministrazione con prot. 81998 del 03.10.2014 ha comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento ed ha richiesto la comunicazione dei numeri di serie identificativi delle marche da bollo previste dalla normativa vigente per l'istanza e per il rilascio del relativo provvedimento;

Dato atto che con nota prot. n. 107247 del 22.12.2014 la Ditta ha presentato quanto richiesto.

Gli impianti mobili già autorizzati con prot. 108841 del 06/12/2012 risultano così identificabili:

Modello: HARTL 503 BBV-S

Casa costruttrice: HARTL CRUSHTEK

N° Matricola: 523610096

Potenzialità impianto: circa 400 mc/giorno (di materiale avente pezzatura variabile tra 0 e 100 mm).

L'impianto consiste in un frantoio a mascelle. Il processo di trattamento, finalizzato al recupero dei rifiuti ai fini dell'ottenimento di materiali destinati all'edilizia e per la realizzazione di sottofondi stradali, risulta così schematizzabile:

- Caricamento del materiale da sottoporre alle operazioni di trattamento nella tramoggia di carico del molino trituratore, previa selezione mediante eliminazione di materiali quali plastica, cavi elettrici, legno, metalli.
- Frantumazione nella sezione frantoio a mascelle.
- Avvio al riutilizzo del materiale ottenuto.
- Avvio a smaltimento dei materiali che non risultano recuperabili, e dei rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione del materiale da sottoporre a trattamento.

Impianto n. 1

Modello: EXTEC TURBOTRAC

Casa costruttrice: Extec Screens and Crushers Limited

N° di matricola: 5782

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

L'impianto, alimentato mediante nastro trasportatore o escavatore, consiste in un gruppo di vagliatura cingolato autonomo, costituito dalle seguenti parti:

- Griglia semovente a stecche orizzontali posta sulla bocca di alimentazione per la separazione del materiale di grossa pezzatura fino a 150-200 mm;
- Nastro trasportatore per il trasporto del materiale sgrossato sotto alla calamita;
- Calamita di deferrizzazione;
- Griglia vibrante a 2 reti semi orizzontali (una a maglia grande, la seconda più fine) con ribaltamento telecomandato. La superficie dei piani vaglianti misura 2100 X 3941 mm
- Nastro laterale sinistro per lo scarico del materiale di media pezzatura (40-70 mm);
- Nastro laterale destro per lo scarico del materiale di granulometria medio fine (2-30 mm);
- Nastro principale centrale per il trasporto del materiale fine (0-2 mm);
- Cingoli;
- Motore diesel da 200 Kw.

Impianto n. 2

Modello: EXTEC ROBOTRAC 7000

Casa costruttrice: Extec Screens and Crushers Limited

N° di matricola: 5748

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

L'impianto lavora solitamente accoppiato con altri vagli e consiste in un vaglio sgrossatore cingolato autonomo che si usa per primo per materiali con alta presenza di inerti e granulometrie fino a 250 mm. E' costituito dalle seguenti parti:

- Griglia vibrante composta da N. 2 piani di vagliatura (uno a stecche orizzontali, il secondo a rete a maglia quadrata) ad inclinazione variabile con ribaltamento della griglia telecomandato. La superficie dei piani vaglianti misura 2700 X 3941 mm;
- Nastro principale di scarico del materiale vagliato, dotato di calamita di deferrizzazione;
- Cingoli;
- Motore diesel da 111 CV.

Impianto n. 3

Modello: FINLAY 760 TROMMEL

Casa costruttrice: Finlay Hydrascreens (Omagh) Limited

N° di matricola: FWT 560130

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

L'impianto consiste in un gruppo di vagliatura e selezione cingolato autonomo, costituito dalle seguenti parti:

- Alimentatore a nastro di larghezza pari a 1050 mm;
- Griglia vibrante con piano superiore di selezione a barrotti e piano inferiore con reti a maglia quadra, inclinazione di lavoro regolabile idraulicamente;
- Unità vagliante a tamburo rotante di superficie vagliante pari a 20.6 mq. Velocità di rotazione regolabile.
- Nastro sotto tamburo per il trasferimento dei fini vagliati al nastro laterale di larghezza pari a 1200 mm;
- Nastro laterale di scarico dei materiali fini (sottovaglio) di larghezza pari a 600 mm;
- Nastro frontale di scarico del materiale grossolano (sopravaglio) di larghezza pari a 1000 mm;
- Motore diesel da 47 kW.

Negli Impianti n. 1, 2 e 3 il materiale viene caricato, vagliato e quindi scaricato mediante i nastri trasportatori in cumuli posti in prossimità del vaglio.

Impianto n. 4

Modello: DOPPSTADT SM-518 PROFIR

Casa costruttrice: Werner Doppstadt

N° telaio: 1012

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

L'impianto viene utilizzato per la lavorazione delle frazioni più fini e la separazione dalla massa del tritato di materiali indesiderati quali legno, plastica e metallo. Consiste in un gruppo di vagliatura monotamburo gommato, costituito dalle seguenti parti:

- Vaglio a tamburo rotante autopulente dotato di 4 lame interne per agitare il materiale in fase di vagliatura. Diametro tamburo: 1800 mm. Lunghezza tamburo: 4700 mm. N. di giri: 0.22 rpm;
- Tramoggia di alimentazione inclinabile con griglia vibrante;
- Nastro posteriore di scarico del sopravaglio con tappeto spinato di larghezza pari a 800 mm;
- Nastro laterale sinistro di scarico dei materiali fini con tappeto spinato di larghezza pari a 800 mm;
- Motore diesel da 45 KW;
- Radiocomando.

Dato atto che con numeri di serie 01130413047366 e 01130413047355 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per l'istanza e per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;

Ritenuto che non sussistono impedimenti al rilascio dell'aggiornamento dell'autorizzazione degli impianti in oggetto;

DETERMINA

Prescrizioni relative all'impianto mobile

1. La ditta DEMICED S.r.l. (Partita IVA: 02355230273) con sede legale a Malcontenta di Mira (VE) in Via della Fisica 7, è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, all'utilizzo in via definitiva degli impianti mobili descritti in premessa e così denominati:

Impianto di frantumazione:

Modello: HARTL 503 BBV-S

Casa costruttrice: HARTL CRUSHTEK

N° Matricola: 523610096

Potenzialità impianto: circa 400 mc/giorno

Impianti di vagliatura:

Impianto n. 1

Modello: EXTEC TURBOTRAC

Casa costruttrice: Extec Screens and Crushers Limited

N° di matricola: 5782

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

Impianto n. 2

Modello: EXTEC ROBOTRAC 7000

Casa costruttrice: Extec Screens and Crushers Limited

N° di matricola: 5748

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

Impianto n. 3

Modello: FINLAY 760 TROMMEL

Casa costruttrice: Finlay Hydrascreens (Omagh) Limited

N° di matricola: FWT 560130

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

Impianto n. 4

Modello: DOPPSTADT SM-518 PROFIR

Casa costruttrice: Werner Doppstadt

N° telaio: 1012

Potenzialità impianto: 20-80 mc/ora

2. Sono autorizzate le operazioni di smaltimento e recupero di cui agli Allegati B e C della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, citate di seguito, per le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto individuate dai codici CER di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante:
 - **R5:** Riciclo/recupero di materiale inerte mediante frantumazione e/o vagliatura
 - **R12:** Frantumazione e/o vagliatura per sottoporre i rifiuti ad una delle operazioni indicate da R1 a R11
 - **D14:** Frantumazione e/o vagliatura preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.
3. La presente autorizzazione **scade il 09.12.2017**. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno sei mesi prima della scadenza e dovrà essere corredata da una dichiarazione in cui si attesta che nulla è variato rispetto a quanto autorizzato, da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti. Qualora vi siano delle varianti il rinnovo dovrà essere inteso come richiesta di autorizzazione di un nuovo impianto.
4. Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, dovrà essere apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla riportante il modello e numero di matricola e la dizione: "*Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208 punto 15 - Autorizzazione Provincia di Venezia*" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione.
5. Le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n. 262, "*Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto*", pubblicato sul Supplemento ordinario alla "*Gazzetta Ufficiale*" n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale.
6. Relativamente al funzionamento degli impianti e di tutte le componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 ("*direttiva macchine*"), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione.

Prescrizioni relative alle campagne di attività

7. L'effettuazione delle campagne di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale, regionale o provinciale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività, dovrà essere presentata all'Autorità competente per territorio, la relazione di compatibilità ambientale prevista dalla normativa vigente nel territorio di riferimento.
8. Per ogni campagna di attività dovrà essere allegata alla comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006, la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, le eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra l'impianto e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente.
9. I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere trattati in impianto esclusivamente se preventivamente sottoposti a verifica analitica volta ad accertarne la non pericolosità.
10. E' ammesso il conferimento senza caratterizzazione di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28/08/2012.
11. Nel caso in cui nei materiali da trattare provenienti da demolizioni, siano stati presenti anche rifiuti pericolosi e/o materiali contenenti amianto la Ditta dovrà dimostrare che sono state eseguite le necessarie operazioni di bonifica, allegando l'opportuna documentazione alla comunicazione della singola campagna di attività.
12. Per le campagne di attività nelle quali verranno recuperati rifiuti aventi codici CER diversi da quelli previsti dal Punto 7.1 del D.M. 05.02.1998, la Ditta dovrà dimostrare, anche con riferimento a quanto stabilito al punto 10), mediante idonea documentazione tecnica allegata alla comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006, che le materie prime prodotte dal processo di recupero posseggano requisiti analoghi a quelli previsti dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. 5205 (*Gazzetta Ufficiale* 25 luglio 2005 n. 171).
13. Per ciascuna campagna di attività dovrà essere allegata alla comunicazione una relazione tecnica in cui si riporti la destinazione e le modalità di effettivo utilizzo delle materie prime ottenute dall'attività di recupero.
14. Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.
15. Gli impianti autorizzati potranno essere utilizzati contemporaneamente, ovvero separatamente, anche in differenti campagne di attività in aree diverse.

16. Per ciascuna campagna di attività, oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente, dovranno essere presentate le seguenti informazioni tecniche:
- impianto mobile utilizzato. Nel caso di utilizzo simultaneo di più impianti, dovranno essere preventivamente individuati e comunicati: numero, tipologia, configurazione degli impianti, sequenza dei trattamenti da effettuare;
 - modalità di gestione delle acque di dilavamento dei rifiuti;
 - destinazione e modalità di effettivo utilizzo delle materie prime ottenute dall'attività di recupero.
17. Per lo svolgimento di ciascuna campagna di attività per il trattamento di rifiuti pericolosi, la comunicazione dovrà riportare le seguenti informazioni tecniche aggiuntive:
- caratteristiche della struttura confinata;
 - eventuali sistemi di copertura dei cumuli di rifiuti per la protezione dall'azione del vento e delle acque meteoriche;
 - caratteristiche dei contenitori eventualmente utilizzati per gli stoccaggi dei rifiuti;
 - caratteristiche delle "baie" adibite allo stoccaggio delle frazioni in uscita;
 - localizzazione e caratteristiche degli eventuali sistemi di bonifica dei contenitori dei rifiuti;
 - eventuali sistemi di captazione ed abbattimento delle emissioni gassose.
18. Nel caso di svolgimento di campagna di attività per il trattamento di rifiuti pericolosi potrà essere trattato un solo tipo di rifiuto per volta.
19. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dalle materie prime e dalle MPS eventualmente presenti nell'area sito della campagna.
20. I rifiuti prodotti durante l'attività di recupero o smaltimento dovranno essere classificati con i codici CER 19.12.XX.
21. Tutti i rifiuti esitati dall'attività di recupero dovranno essere stoccati all'interno di cassoni scarrabili, suddivisi in base alla loro tipologia, e posizionati in un'area appositamente adibita del cantiere individuata nella planimetria allegata alla comunicazione della campagna. Per i rifiuti prodotti dalla manutenzione dell'impianto (olio, filtri dell'olio, eventuali pezzi di ricambio) dovranno essere predisposti appositi contenitori a tenuta adibiti al deposito temporaneo e posizionati nell'area di cantiere appositamente individuata, in attesa del loro avvio a recupero e/o smaltimento.
22. Nel caso in cui nei materiali provenienti dalle demolizioni, siano stati presenti anche rifiuti pericolosi e/o materiali contenenti amianto la Ditta dovrà dimostrare che sono state eseguite le necessarie operazioni di bonifica, allegando l'opportuna documentazione alla comunicazione della singola campagna di attività.
23. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti (R5) dovranno garantire l'ottenimento di prodotti conformi alla Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 15 luglio 2005, n. 5205 (Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2005 n. 171). Per ciascuna campagna di attività la Ditta, dovrà dichiarare a quali Allegati della Circolare del MATT n. UL/2005/5205 intende conformarsi per la produzione di MPS. Il materiale recuperato dovrà inoltre rispettare i limiti del test di cessione previsto dall'Allegato 3 al D.M. 05.02.1998.
24. Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.
25. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di non operatività dell'impianto.

Prescrizioni generali

26. Nell'ambito della Regione Veneto, così come stabilito dalla DGRV 499/2008, gli impianti mobili di cui al presente provvedimento non potranno essere utilizzati presso altri impianti di recupero di rifiuti che effettuano dette operazioni ai sensi del D.M. 05.02.1998 e s.m.i. o presso impianti di smaltimento/recupero autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006. Per le campagne di attività svolte in Regioni diverse dalla Regione Veneto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni locali.
27. Per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, lo stesso potrà essere utilizzato solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un'eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Dovrà essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Dovranno essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997, ovvero dal DPCM 01.03.1991 in assenza di classificazione acustica del territorio comunale.
28. Devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in relazione alla gestione dei rifiuti (registri, formulari di trasporto, MUD, comunicazioni, eventuali autorizzazioni agli stoccaggi, ecc.).
29. Ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006 è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

30. Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni di manutenzione per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata.
31. Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse che si possono creare presso l'impianto, la ditta dovrà garantire che:
- a. sia effettuata la regolare manutenzione del sistema di abbattimento polveri dell'impianto di frantumazione;
 - b. nelle fasi lavorative riguardanti la movimentazione dei rifiuti che possono produrre polveri siano adottati tutti gli accorgimenti previsti quali sistema di abbattimento delle polveri, ivi compreso un sistema di bagnatura dei cumuli ad alta efficienza;
 - c. i piazzali dovranno essere mantenuti puliti al fine di evitare dispersione eoliche nell'ambiente circostante;
 - d. tutte le operazioni di manutenzione dei sistemi di contenimento delle emissioni diffuse di cui al punto 1 del presente articolo dovranno essere riportate nel quaderno di manutenzione;
 - e. per ciascuna campagna di attività dovrà essere allegata alla comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006, una descrizione tecnica del sistema di captazione delle polveri che si intende utilizzare.
32. E' fatto carico alla Ditta di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di trasporto, di smaltimento e/o di recupero, siano idonei alla loro ricezione.
33. Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non dovranno costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non dovranno creare rischi per le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
34. Dovranno essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. n. 152/2006.
35. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.
36. Per l'esecuzione delle singole campagne e per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia nella regione sito della campagna.
37. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
38. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica.
39. La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo.
40. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta DEMICED S.r.l., alla Regione del Veneto, all'A.R.P.A.V.- Osservatorio Regionale sui Rifiuti e all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

ALLEGATO I

Elenco delle tipologie di rifiuti, individuati per CER, per i quali sono autorizzate le operazioni di trattamento con gli impianti mobili della Ditta DEMICED S.r.l., denominati:

Impianto di frantumazione:

Modello: HARTL 503 BBV-S

N° Matricola: 523610096

Impianti di vagliatura:

Impianto n. 1

Modello: EXTEC TURBOTRAC

N° di matricola: 5782

Impianto n. 2

Modello: EXTEC ROBOTRAC 7000

N° di matricola: 5748

Impianto n. 3

Modello: FINLAY 760 TROMMEL

N° di matricola: FWT 560130

Impianto n. 4

Modello: DOPPSTADT SM-518 PROFIR

N° telaio: 1012



CER	Operazione	Descrizione
010408	R5 - R12 - D14	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
010409	R5 - R12 - D14	Scarti di sabbia e argilla
010413	R5 - R12 - D14	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
101206	R5 - R12 - D14	Stampi di scarto
101208	R5 - R12 - D14	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
101311	R5 - R12 - D14	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
170101	R5 - R12 - D14	Cemento
170102	R5 - R12 - D14	Mattoni
170103	R5 - R12 - D14	Mattonelle e ceramiche
170106*	R12 - D14	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
170107	R5 - R12 - D14	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170301*	R12 - D14	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
170302	R5 - R12 - D14	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
170303*	R12 - D14	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
170503*	R12 - D14	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
170504	R5 - R12 - D14	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
170508	R5 - R12 - D14	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
170802	D14	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
170901*	R12 - D14	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
170902*	R12 - D14	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
170903*	R12 - D14	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose



170904	R5 - R12 - D14	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903
191301*	R12 - D14	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
191302	R12 - D14	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
200202	R5 - R12 - D14	Terra e roccia

